



Tribunale di Ragusa

Il giudice,

vista la domanda di liquidazione dei beni ex art. 14ter, l. 3/2012, depositata in data 29/10/2021 da

vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. [REDACTED] e del dott. [REDACTED] e l'attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta;

ritenuto che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità;

ritenuto infatti che gli istanti non sono assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e inoltre non hanno mai fatto ricorso alle procedure di cui alla l. 3/2012 in precedenza;

ritenuto che sussiste un perdurante squilibrio tra le obbligazioni degli istanti (complessivi euro 785.350,62) e il loro patrimonio prontamente liquidabile (costituito da beni immobili per euro 88.594,00, beni mobili per euro 800,00 e crediti per euro 37.488,00, per complessivi euro 126.882,00), con conseguente definitiva incapacità di adempiere – allo stato – regolarmente alle predette obbligazioni;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 9, commi 2 e 3, e 14ter, l. 3/2012;

verificata sommariamente l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, in base alla documentazione versata in atti;

ritenuto che i debitori istanti intendono vendere:

- i beni immobili di rispettiva proprietà (quota del terreno sito in Novara di Sicilia, in catasto al foglio 39, part. 118; immobili siti in Ragusa, c.da Randello, in catasto al foglio 180, part. 2478, 2479/1 e 2479/2);

- i beni mobili di rispettiva proprietà (due autovetture e una moto), qualora, a seguito di valutazione di esperti, risulti per gli stessi un valore apprezzabile;

ritenuto che la proposta prevede, oltre alla liquidazione dei beni mobili e immobili, anche la sospensione delle cessioni del quinto a carico di [REDACTED] e a favore (rispettivamente) della IBL Banca e della Santander Consumer Bank, con attribuzione delle somme disponibili alla procedura;

ritenuto che il quinto risulta suscettibile di apprensione da parte della presente procedura, alla luce di quanto disposto dall'art. 545, comma 4, c.p.c., il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto in favore della IBL Banca e della Santander Consumer Bank, in considerazione della natura liquidatoria della presente procedura (cfr., in tal senso, Trib. Milano 23/7/2020);

ritenuto di dover fin d'ora precisare che:

- il liquidatore esaminerà l'opportunità di subentro nella procedura esecutiva pendente, avente ad oggetto gli immobili siti in Ragusa (cfr. art. 14novies, comma 2, l. 3/2012);

- il liquidatore verificherà (se del caso, con l'ausilio di un esperto) se il terreno sito in Novara di Sicilia abbia o meno un valore "trascurabile";

- il liquidatore valuterà (se del caso, con l'ausilio di un esperto) se i beni mobili di proprietà degli istanti abbiano un valore apprezzabile, tale da rendere conveniente l'eventuale vendita competitiva;

ritenuto che, infine, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14quinquies, comma 2, lett. e), l. 3/2012, occorre autorizzare:

- [redacted] a utilizzare (sino alla vendita) le rispettive autovetture (necessarie per motivi lavorativi e familiari);

- [redacted] a utilizzare (sino alla vendita) la propria abitazione principale, sita in Ragusa, c.da Randello;

P.Q.M.

1) nomina liquidatore il dott. Giuseppe Cassarino;

2) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

3) sospende in particolare la procedura esecutiva immobiliare n. 167/1996, pendente dinanzi a questo Tribunale;

4) dispone la pubblicazione della domanda di liquidazione e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ragusa (ove tecnicamente possibile);

5) ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e l'iscrizione al PRA a cura del liquidatore, in quanto il patrimonio liquidabile comprende beni immobili e beni mobili registrati;

6) avverte che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14quinquies, comma 3, l. 3/2012, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

7) avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14undecies della l. 3/2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

8) assegna al liquidatore i compiti indicati in motivazione, oltre a quelli elencati all'art. 14sexies e ss. della l. 3/2012;

9) autorizza:

- [redacted] a utilizzare (sino alla vendita) le rispettive autovetture;

- [redacted] a utilizzare (sino alla vendita) la propria abitazione principale, sita in Ragusa, c.da Randello.

Si comunichi al nominato liquidatore per l'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto.

Ragusa, 2 novembre 2021.

Il giudice

Carlo Di Cataldo

AVV. GAETANO PERNICE

Via Castel S. Elena 40 -97017 Santa Croce Camerina (RG)
TEL/FAX 0932.1914533- cell. 3317074177
EMAIL: g.pernicelaw@gmail.com
Pec.: gaetano.pernice@avvragusa.legalmail.it

6/21

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

All' ILL.MO PRESIDENTE

**Ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio
ex art 14 ter L. 3/2012 e nomina del professionista ex art 15 com 8 L 3/2012**

Per i sigg.ri [redacted] nato a Santa Croce Camerina il 02/07/1946 Cod. Fisc. [redacted] res.te in Ragusa, c/da Randello snc e la sig. [redacted] nata a [redacted] il 16/11/1948 Cod. Fisc. [redacted] res.te in Ragusa, Via Psaumida 19 elettivamente domiciliati in Santa Croce Camerina, [redacted], nello studio dell'Avv. Gaetano Pernice, C.F. PRNGTN74B06H163Z, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto, il quale dichiara espressamente, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 comma 3 c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di PEC: gaetano.pernice@avvragusa.legalmail.it oppure al n. fax 09321914533 ,

PREMESSO CHE

- i signori [redacted] come da documentazione allegata, versano in una situazione di sovraindebitamento così come definito dall'art 6 L. 3/12 ovvero in una " situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero al definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- nei confronti dei ricorrenti sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art.7 n.1 della Legge 3/2012;
- gli odierni ricorrenti hanno presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi "Organismo Ibleo di Contrasto al Debito", istituito presso il Comune di Modica ed iscritto al n 181 del Registro degli O.C.C. del Ministero della Giustizia, al fine di ottenere la nomina di un Gestore della Crisi per la predisposizione da parte di quest'ultimo di una relazione per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio;
- detta istanza è individuata al Registro Affari procedura di detto Organismo al n 21 del

19/07/2020,

- i gestori designati dal predetto Organismo, risultano essere collegialmente: il [redacted] c.f. SCRSVT69P14H163W, pec: [redacted] c.f. CRSLEI90C13H163M,

[redacted] alla base della documentazione ricevuta dai ricorrenti e delle informazioni assunte, hanno redatto la relazione dettagliata che si allega alla presente e che individua quale rimedio per la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti la liquidazione di tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare;

- pendono in capo ai ricorrenti due procedure esecutive immobiliari: una innanzi al Tribunale di Ragusa avente n

- i ricorrenti intendono avvalersi ex art 14 ter L. 3/2012 della liquidazione di tutto il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;

- una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe ai creditori un recupero maggiore di quello ottenibile dalla procedura di liquidazione del patrimonio.

Tutto ciò premesso, i signori [redacted] come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO CHE

l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ragusa, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione ai sensi della L. 3/2012, Voglia:

- consentire l'accesso alla procedura di liquidazione, con l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell' art. 14-quinquies L. 3/12 e di nominare l'OCC " Organismo Ibleo di Contrasto al Debito" in persona del gestore della crisi da esso incaricato, [redacted] e a svolgere le funzioni di liquidatore;

e per l'effetto:

- disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente ovvero la proc n 167/1996 RG esec imm innanzi al Tribunale di Ragusa, giudice dott Carlo Di Cataldo. Si rappresenta a tal proposito la necessaria urgenza del provvedimento atteso che con avviso di vendita il dott Cassarino quale professionista delegato nella procedura esecutiva in questione ha fissato per giorno 03 novembre 2021 la vendita senza incanto degli immobili oggetto della procedura;

- disporre la sospensione della cessione del quinto attualmente in essere in capo ad ognuno dei ricorrenti così da poter impiegare le somme eccedenti le esigenze mensili familiari alla procedura di liquidazione;

- disporre che ai sensi dell'art 4 quinquies comma 2 lettera b) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- consentire ai ricorrenti nelle more della procedura l'utilizzo delle proprie autovetture considerato che ne necessitano per motivi di lavoro ed esigenze familiari;
- ai sensi dell'art 13 comma 4 bis l'inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura nella procedura di liquidazione del patrimonio

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato, data la specialità della materia è pari ad € 98,00 oltre € 27,00 per bolli.

Si allegano i seguenti documenti, con riserva di integrarli ed aggiornarli:

1. relazione particolareggiata dei gestori della crisi di [REDACTED] comprensiva della autocertificazione dei consumi medi familiari nonché della autocertificazione dei veicoli posseduti;
2. ispezione ipotecaria dei beni immobili posseduti;
3. dichiarazioni redditi degli ultimi tre anni;
4. estratti conto corrente;
5. cartella con documentazione varia alla base della relazione OCC.

Santa Croce Camerina 26/10/2021

TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 29-10-2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giuseppina Ferriolo

Avv. Gaetano Pernice

